

COMUNE DI FLORESTA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 12

PARERE N. 7

SU

**Proposta di deliberazione dell'area finanziaria n. 28 del 21/12/2018:
"RIAPPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI
2018/2020 E PIANO ASSUNZIONALE 2018 ALLA LUCE DELLA LEGGE REG.LE N.
2/2018 - MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 15 DEL 30/01/2018"**

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale 15 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2018-2020 e per l'anno 2018;

CONSIDERATO che detta deliberazione non definiva il programma di stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Ente;


TENUTO CONTO che, ad oggi, prestano servizio presso l'ente 9 dipendenti a tempo determinato e parziale, i cui rapporti di lavoro sono stati prorogati al 31/12/2018 con deliberazione di Giunta Comunale 2 del 04/01/2018;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/2016 rubricato "*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario*" che, al suo comma 10, dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei Lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali 85/95, 16/2006, 21/2003e 27/2007 e ss.mm.ii. nonché il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 3/1993 e quello previsto dal Fondo Nazionale Occupazione;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" che prevede un piano straordinario di stabilizzazione per consentire l'inquadramento con contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso l'amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8/2018, rubricato "*Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*" ed, in particolare:

- il comma 1 che ha modificato il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016 rinviando la mobilità obbligatoria del personale delle ex province al momento della individuazione degli esuberanti di personale delle stesse ex province e consentendo di fatto il riavvio delle operazioni di stabilizzazione;
- il comma 5 che ha previsto la possibilità, finalizzata alle stabilizzazioni, di ampliare, per il triennio 2018-2020, le risorse finanziarie utilizzabili ammettendo il ricorso, oltre finanziamenti regionali ed alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della c.d. *spesa storica*, ove sostenibile a regime, disciplinata dall'articolo 9 comma 28 del decreto legislativo numero 78/2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 ed, ai fini delle disposizioni dirette al contenimento della spesa, al netto del contributo erogato dalla Regione;
- il medesimo comma 5 che ha previsto la neutralizzazione, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 296/2016, relative al calcolo della propria spesa di personale dell'eventuale con finanziamento erogato dalla Regione;



Pagina 1 di 2

- il comma 6 che autorizza gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nel predetto articolo (ossia, quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10 lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016, mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedure concorsuali riservate al personale di cui si discute;

VISTA la circolare, protocollo 16042 del 5 novembre 2018, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica avente ad oggetto l'articolo 26 della legge regionale 8/2018 ove vengono esplicitate le modifiche adottate dal legislatore siciliano proprio al fine di rendere possibili le procedure di stabilizzazione e di assicurare la copertura finanziaria di pertinenza della Regione Siciliana ovvero quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6 (c.d. Fondo delle Autonomie Locali), al comma 7 della legge regionale 30 del dell'articolo 30 della legge regionale 5/2014 (Fondo straordinario precari) e le autorizzazioni di spesa di cui al comma 10 lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016;

CONSIDERATO che l'Ente intende procedere, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001, all'integrazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta Municipale 15 del 30/01/2018;

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore Unico,

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria n. 28 del 21/12/2018, **escludendo**

da tale parere favorevole il **punto 12.** in cui si prevede "il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 - comma 2 - del D.Lgs n. 267/2000, come pure la copertura del posto di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 331/2004, una volta che l'incarico in essere verrà a scadere", in quanto l'eventuale assunzione programmatica richiamata dovrà essere effettuata eseguendo tutte le procedure previste al tempo e nel tempo in cui tale assunzione si vorrà fare.

Butera, 27/12/2018

Il Revisore Unico

(MARTORANA dott. Rocco Elio)